



Particolari modalità operative per l'abilitazione all'attività di verifica periodica di apparecchi misuratori fiscali di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. I soggetti di cui al punto 3.3, lett. c), del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, i quali, alla data del 31 dicembre 2006 risultano menzionati espressamente nel provvedimento abilitativo del fabbricante di cui all'art. 7 del D.M. 23 marzo 1983, possono continuare ad effettuare verificazioni periodiche sugli apparecchi misuratori fiscali prodotti dal fabbricante ai sensi del citato provvedimento del 28 luglio 2003, continuando ad utilizzare il sigillo identificativo e le targhette di verifica periodica loro attribuite dal fabbricante stesso, entro e non oltre il 30 aprile 2007 a condizione che presentino immediatamente documentata istanza di abilitazione ai sensi e con le modalità stabilite nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 novembre 2006.
2. I soggetti di cui al punto 1, si impegnano esplicitamente ad integrare la domanda con la documentazione eventualmente mancante in tempo utile a consentire all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente l'adozione, entro il 30 aprile 2007, del chiesto provvedimento.

3. I soggetti di cui al punto 1, una volta ottenuta l'abilitazione all'attività di verifica devono riconsegnare ai fabbricanti abilitati i sigilli identificativi loro attribuiti.
4. I soggetti di cui al punto 1, i quali alla data del 30 aprile 2007 non hanno ancora ottenuto l'abilitazione, devono riconsegnare ai fabbricanti abilitati i sigilli identificativi loro attribuiti e, dal 1° maggio 2007, in nessun modo possono esercitare attività di verifica periodica sui misuratori fiscali ai sensi del provvedimento del 28 luglio 2003. Eventuali comportamenti difformi sono puniti nei modi di legge, ferma restando la possibilità per gli utenti dei misuratori fiscali di agire in regresso nei confronti dei verificatori non autorizzati.

Motivazioni.

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 novembre 2006 sono state impartite nuove direttive in merito all'abilitazione dei laboratori di verifica periodica dei misuratori fiscali, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003. In particolare, atteso l'ottimo livello di standardizzazione raggiunto dall'attività istruttoria inerente l'abilitazione di tali laboratori, si è ritenuto opportuno in virtù dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, effettuare un rapido passaggio di competenze, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007, dagli uffici centrali a quelli locali dell'Agenzia. Inoltre, alla luce del generale principio di uguaglianza ed uniformità dell'azione amministrativa, si è precisato che tutti i laboratori di verifica periodica devono necessariamente possedere tutti i requisiti giuridico-amministrativi e tecnico-operativi di cui al punto 6 e all'Allegato IV del summenzionato provvedimento del 28 luglio 2003.

Ciò posto, è stato evidenziato che l'applicazione *tout court* della citata circolare dal 1° gennaio 2007 creerebbe un blocco considerevole dell'attività di verifica dal momento che, i cd. laboratori di fabbricante, fino al 31 dicembre 2006 abilitati unitamente al provvedimento del fabbricante abilitato, sarebbero costretti ad interrompere l'attività in

attesa di conseguire, prima di tutto, la documentazione necessaria e, di conseguenza, ottenere dall'Ufficio locale la nuova abilitazione ai sensi della circolare 35/E. Al riguardo, infatti, pur condividendo lo spirito della circolare, viene contestata l'esiguità del tempo concesso per uniformare i laboratori di fabbricante, dal momento che la circolare 35/E è stata pubblicata solo in data 23 novembre 2006 con effetto dal 1° gennaio 2007.

Alla luce di quanto esposto, al fine di recepire le lamentele evidenziate, si è predisposto il presente provvedimento, con il quale si prevede per i cd. "laboratori del fabbricante" la possibilità di continuare ad effettuare verificazioni periodiche sugli apparecchi misuratori fiscali ai sensi del provvedimento del 28 luglio 2003, continuando ad utilizzare il sigillo identificativo e le targhette di verifica periodica loro attribuite dal fabbricante stesso, entro e non oltre il 30 aprile 2007 e a condizione che presentino immediatamente documentata istanza di abilitazione ai sensi e con le modalità stabilite nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 novembre 2006.

L'istanza di abilitazione deve contenere l'impegno esplicito ad integrare la documentazione eventualmente mancante in tempo utile a consentire all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente l'adozione, entro il 30 aprile 2007, del chiesto provvedimento.

Resta inteso che, i laboratori in questione, una volta ottenuta l'abilitazione all'attività di verifica da parte dell'Ufficio locale devono riconsegnare ai fabbricanti abilitati i sigilli identificativi loro attribuiti dai fabbricanti stessi. È precisato, inoltre, che i laboratori che alla data del 30 aprile 2007 non avessero ancora conseguito l'abilitazione, devono riconsegnare i sigilli identificativi loro attribuiti e, dal 1° maggio 2007, in nessun modo potranno esercitare attività di verifica periodica sui misuratori fiscali ai sensi del provvedimento del 28 luglio 2003. Eventuali comportamenti difformi saranno puniti nei modi di legge, ferma restando la possibilità per gli utenti dei misuratori fiscali di agire civilisticamente in regresso nei confronti dei verificatori non autorizzati.

Riferimenti normativi dell'atto.

- Legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 novembre 2006.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68; art. 73);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Roma, li 19 GEN. 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Massimo Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993